



## COMUNICATO

### I SINDACI DELL'AREA NOLANA

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32. Che dispone "...sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";
- 
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- Il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- Il DPCM 23 febbraio 2020 recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia”, all'art.1 dispone di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrate e uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*
- che gli organi di comunicazione hanno diffuso online la notizia della *“fuga”* da parte di centinaia di persone che, in vista dell'entrata in vigore del DPCM citato, hanno lasciato le città della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia”;
- l'Ordinanza n. 8 dell'8 marzo 2020 della Regione Campania *“Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientranti nella regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle Province di cui all'art. 1 DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania”*

#### CONSIDERATO:

- che l'esodo di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone cosiddette rosse potrebbe comportare l'ingresso incontrollato nei nostri territori di soggetti a rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica;

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sull'intero territorio nazionale;
- che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

## **INVITANO I CITTADINI A RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL DPCM 8 MARZO 2020 E ORDINANZA N. 8 REGIONE CAMPANIA**

**Tutti gli individui che hanno fatto ingresso nei nostri Comuni con decorrenza dalla data del 7/03/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanico-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l'obbligo**

- **di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;**
- **di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;**
- **di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;**
- **di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;**
- **in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.**

**Sono sospese le seguenti attività:**

- **pub;**
- **scuole di ballo;**
- **sale giochi,**
- **sale scommesse e sale bingo;**
- **discoteche e locali assimilati;**

- piscine;
- palestre;
- centri benessere.

**Si prega di darne massima diffusione.**

Camposano, 08/03/2020

Il *Sindaco di Camposano*  
**Francesco Barbato**

Il *Sindaco di Carbonara di Nola*  
**Antonio Iannicelli**

Il *Sindaco di Casamarciano*  
**Andrea Manzi**

Il *Sindaco di Cicciano*  
**Giovanni Corrado**

Il *Sindaco di Cimitile*  
**Nunzio Provisiero**

Il *Sindaco di Comiziano*  
**Severino Nappi**

Il *Sindaco di Liveri*  
**Raffaele Coppola**

Il *Sindaco di Mariglianella*  
**Felice Di Maiolo**

Il *Sindaco di Marigliano*  
**Antonio Carpino**

Il *Sindaco di Nola*  
**Gaetano Minieri**

Il *Sindaco di Palma Campania*  
**Aniello Donnarumma**

Il *Sindaco di Roccarainola*  
**Giuseppe Russo**

Il *Sindaco di San Paolo Bel Sito*  
**Manolo Cafarelli**

Il *Sindaco di San Vitaliano*  
**Pasquale Raimo**

Il *Sindaco di Saviano*  
**Carmine Sommese**

Il *Sindaco di Scisciano*  
**Edoardo Serpico**

Il *Sindaco di Tufino*  
**Carlo Ferone**

Il *Sindaco di Visciano*  
**Gianfranco Meo**